ISTITUZIONE DI UNA SCUOLA AGRARIA PRESSO LA R. UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Art. 2 (Statuto)

La Scuola si propone:

a) principalmente, di fornire a coloro che dalla loro condizione di proprietari o affittuari di terre sono naturalmente chiamati a dirigere le proprie aziende agrarie, le cognizioni all'uopo necessarie, in relazione allo stato attuale della scienza;

b) inoltro, di procurare a coloro che si dedicano allo stadio delle scienze naturali, od alla professione d'ingegnere, quegli insegnamenti complementari che li abilitino a rivolgere la loro attivita' nel campo scientifico o pratico, in pro dell'agricoltura;

c) infine, di promuovere il progresso dell'agricoltura mediante ricerche sperimentali da parte dei cultori delle scienze che hanno con essa relazione e piu' particolarmente di quelli che tali scienze professano nell'Universita'.

Versione in vigore dal 27 luglio 1901, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di una Scuola agraria presso la R. Universita' di Bologna
Estremi	Legge 9 giugno 1901, n. 289
Partizione	Statuto
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1901

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-una-scuola-agraria-presso-la-r-universita-di-bologna/statuto-art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it